

**LICENZA PER LA RIPRODUZIONE DI COMPOSIZIONI MUSICALI DEL REPERTORIO TUTELATO
DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E. SU COPIE/LAVORO AD USO PROFESSIONALE DA
PARTE DEI DISC JOCKEY**

versione DJ 02/2010

Fra

**la Società Italiana degli Autori ed Editori,
con sede legale in Roma, Viale della Letteratura, 30, CAP 00144
codice fiscale n. 01336610587, partita I.V.A. n. 00987061009,**

d'ora in avanti denominata "S.I.A.E."

e

**Il/La Signor/a....., nato ail.....
residente in.....Prov.....Via.....CAP.....
codice fiscale p. iva
codice ENPALS..... E-MAIL**

d'ora in avanti denominato "il titolare della licenza" o "licenziatario"

PREMESSO CHE:

- ai sensi della vigente legge italiana sul diritto d'autore (art. 71 sexies della legge 22.4.1941 n. 633) la riproduzione privata di fonogrammi è consentita solo se effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purchè senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater della legge 1941 n. 633;
- il titolare della licenza svolge attività di disc jockey
- il titolare della licenza nell'ambito dell'attività sopra descritta, intende effettuare a fini di uso in pubblico riproduzioni fonografiche o digitali di composizioni musicali, con o senza testo letterario, appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della SIAE, mediante riversamento, su supporti e/o su memorie residenti, di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità e lecitamente acquisite dal titolare della licenza;
- le suddette riproduzioni fonografiche o digitali di registrazioni di composizioni musicali costituiscono "copie-lavoro" personali del titolare della licenza e sono destinate esclusivamente alla pubblica esecuzione mediante strumento meccanico delle composizioni ivi riprodotte, effettuata personalmente dal titolare della licenza;
- la presente licenza è obbligatoria per le sole riproduzioni effettuate dal titolare destinate alla pubblica esecuzione mediante strumento meccanico e non attiene all'uso dei supporti fisici o delle registrazioni digitali originali in commercio lecitamente acquisiti dal titolare;
- i supporti o memorie residenti contenenti le "copie-lavoro" sono di proprietà del titolare della licenza che è responsabile in via esclusiva nei confronti della S.I.A.E. del personale utilizzo dei medesimi così come sopra descritto e si impegna, altresì, a porre in essere ogni cautela per escluderne qualsiasi uso diverso da quello consentito dalla presente licenza anche da parte di soggetti terzi;

- la S.I.A.E. gestirà la presente licenza per via telematica, attraverso la procedura denominata "DJ ONLINE" descritta nell'"allegato"; anche con l'ausilio, a fini di assistenza ai richiedenti, degli sportelli della rete Territoriale S.I.A.E. presso i quali sarà possibile richiedere il rilascio della licenza ed effettuare il pagamento dei compensi;

- La presente licenza è conforme all'accordo sottoscritto in data 28 Settembre 2010 tra la S.I.A.E e le seguenti Associazioni di categoria dei DJs rappresentative a livello nazionale:

A-DJ
A.I.D.
A.N.P.A.D.
ASSODEEJAY-

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – PREMESSE ED ALLEGATO

Le premesse e l'allegato sono parte integrante della presente licenza.

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

2.1 Ai fini della presente licenza valgono le seguenti definizioni:

- per "LdA" si intende la Legge speciale sul diritto d'autore n. 633 del 22 aprile 1941 e successive modificazioni.

- per "titolare della licenza" o "licenziatario" si intende la persona fisica che, all'atto della sottoscrizione della presente licenza, viene autorizzata ad effettuare riproduzioni fonografiche o digitali di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della SIAE mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità e lecitamente acquisite dal titolare della licenza;

- per "copia-lavoro" si intende la riproduzione, su supporto e/o memoria residente, di una registrazione di composizione musicale appartenente al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della SIAE, effettuata dal titolare della licenza mediante riversamento di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, lecitamente acquisite dal titolare della licenza, anche nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione di cui all'art. 102 quater LdA, a fini esclusivi di pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuata personalmente dal titolare della licenza;

- per "strumento meccanico" si intende qualsiasi apparecchio o apparecchiatura o dispositivo idoneo alla riproduzione di musica con qualunque tecnologia, quali ad esempio fonografi, riproduttori, lettori di supporti analogici o digitali, personal computer o memorie digitali etc..

- per "memorie residenti" si intendono hard disk di personal computer e memorie di massa in generale;

- per "supporto" si intende qualunque apparecchio, comunque confezionato, idoneo a riprodurre suoni o voci, fruibile mediante collegamento e lettura diretta o mediante installazione su altra memoria destinata alla fruizione diretta mediante personal computer (in via esemplificativa: LETTORI DI FILE MP3, CD Audio, CD ROM, DVD, MEMORY CARD, CHIAVI USB, MICROCHIP, SCHEDE SD, Etc.....).

- per "attestato di licenza" si intende il documento che la S.I.A.E. rilascerà al titolare non appena quest'ultimo avrà effettuato la dichiarazione ai sensi degli artt. 3.2 e 9 della presente licenza e corrisposto il compenso di cui all'art. 10. Nell'attestato verranno riprodotti gli elementi essenziali della

presente licenza e tutti i dati necessari per la corretta identificazione delle copie lavoro che ne costituiscono oggetto.

ARTICOLO 3 - OGGETTO DELLA LICENZA

3.1 Oggetto della presente licenza – nei limiti di quanto disposto al successivo comma 2 - è la riproduzione fonografica o digitale di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della SIAE, mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti di registrazioni di composizioni musicali lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualunque modalità, purchè lecitamente acquisite dal titolare della presente licenza, anche nel rispetto delle misure tecnologiche di protezione, al fine esclusivo dell'utilizzo delle riproduzioni per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuato personalmente dal titolare della licenza.

3.2 La presente licenza ha ad oggetto le registrazioni costituenti copie lavoro che verranno comunicate alla S.I.A.E. dal titolare nei termini e con le modalità di cui all' art. 9, e produrrà i propri effetti esclusivamente in relazione alle copie lavoro in tal modo dichiarate.

3.3 Sono escluse dalla presente licenza tutte le altre forme di utilizzazione delle composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E.

ARTICOLO 4 - REPERTORIO TUTELATO DALLA SEZIONE MUSICA DELLA S.I.A.E.

4.1 Ai fini della presente licenza il repertorio musicale tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E. comprende le composizioni musicali per le quali gli aventi diritto aderenti alla S.I.A.E., nonché le società di autori straniere delle quali la stessa S.I.A.E. ha la rappresentanza in territorio italiano, hanno conferito o conferiranno a quest'ultima nel corso di vigenza della presente licenza l'amministrazione dei diritti loro spettanti, di registrazione, riproduzione e distribuzione delle opere musicali nella misura in cui tale amministrazione è stata o sarà affidata alla S.I.A.E.

ARTICOLO 5 - DIRITTI CONCESSI E LIMITAZIONI

5.1 La S.I.A.E. concede al licenziatario, a titolo oneroso, alle condizioni e nei limiti della presente licenza, il diritto non esclusivo e non trasferibile a qualsivoglia titolo a terzi, di riproduzione fonografica o digitale di composizioni musicali appartenenti al repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., mediante riversamento su supporti e/o memorie residenti, di registrazioni lecitamente distribuite o poste in commercio a qualsiasi titolo e con qualsiasi modalità, purchè lecitamente acquisite dal titolare della presente licenza, al fine esclusivo dell'utilizzo per la pubblica esecuzione mediante strumento meccanico effettuata personalmente dal titolare della licenza.

5.2 E' escluso dalla presente licenza ogni altro utilizzo delle "copie lavoro" così realizzate; in particolare, sono vietati la commercializzazione, il noleggio, il prestito o la cessione in uso a qualunque titolo delle copie-lavoro e delle registrazioni contenute nei supporti e/o memorie residenti oggetto della presente licenza.

5.3 La presente licenza non comprende il diritto esclusivo di pubblica esecuzione delle opere del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., che deve essere assolto mediante separata e apposita licenza dal titolare della struttura e/o dall'organizzatore dell'evento nell'ambito del quale la pubblica esecuzione ha luogo.

5.4 La presente licenza non comprende i diritti di comunicazione al pubblico delle composizioni del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E., su filo o senza filo, mediante diffusione radiotelevisiva o analogo, via etere, via satellite, via cavo o con ogni altra modalità, codificata o non codificata, o di messa a disposizione del pubblico tramite la rete internet o altre reti telematiche o di telecomunicazione.

5.5 E' esclusa dalla presente licenza la concessione del diritto di abbinamento tra composizioni musicali ed immagini o filmati (diritto di sincronizzazione) o tra composizioni musicali e messaggi pubblicitari di qualunque tipo nonché la concessione del diritto di riproduzione grafica o visuale delle partiture musicali e/o dei testi delle composizioni musicali.

5.6 E' esclusa dalla presente licenza la facoltà di effettuare elaborazioni, campionamenti, adattamenti e/o arrangiamenti delle composizioni musicali riprodotte in forza della presente licenza.

ARTICOLO 6 - DIRITTO MORALE

6.1 E' fatta espressa riserva del diritto morale d' autore, ivi compreso il diritto di inedito.

6.2 In particolare, è vietata ogni riproduzione e connessa pubblica esecuzione delle opere effettuata in modo da alterare, modificare, frammentare o effettuare ogni altro atto a danno delle composizioni del repertorio tutelato dalla Sezione Musica della S.I.A.E. che possa essere di pregiudizio all'onore o alla reputazione dell'autore.

ARTICOLO 7 - DIRITTI CONNESSI

7.1 Sono esclusi dalla presente licenza i diritti connessi dei produttori fonografici, degli organismi di radiodiffusione e degli artisti interpreti ed esecutori ai sensi del Titolo II, Capi I, II e III LdA.

7.2 In particolare, il titolare della presente licenza è consapevole che la riproduzione di registrazioni fonografiche originali protette e il loro uso pubblico sono soggetti ai diritti dei produttori fonografici e degli artisti interpreti stabiliti dagli artt. 72 e 73 LdA.

7.3 La presente licenza è relativa ai soli diritti d'autore e non sana in alcun modo eventuali violazioni dei diritti connessi di cui al paragrafo 7.1 poste in essere dal licenziatario, che assume pertanto piena ed esclusiva responsabilità in ordine al rispetto di tali diritti.

ARTICOLO 8 - CONTRASSEGNO S.I.A.E.

8.1 Nei limiti delle forme di utilizzazione consentite dalla presente licenza e, pertanto, ove non vengano in considerazione supporti destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo, i supporti e le memorie residenti contenenti le copie lavoro non sono soggetti all'obbligo di apposizione del contrassegno S.I.A.E. ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 7 punto 3 del DPCM 23.2.2009 n. 31 avente ad oggetto "Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti ai sensi dell'articolo 181-bis della Legge 22 aprile 1941 n. 633";

ARTICOLO 9 – DICHIARAZIONE DELLE COPIE LAVORO

9.1 Il titolare si obbliga a comunicare alla S.I.A.E., mediante la procedura "DJ ON LINE", per ciascuna copia lavoro realizzata o da realizzare su supporto e/o memoria residente;

- la fonte della registrazione, distinguendo fra le seguenti categorie: download gratuito; download a pagamento; disco in commercio; autoproduzione; altro.
- il titolo della composizione musicale;
- i nomi dei compositori ed eventualmente degli autori del testo della composizione musicale;
- i nomi degli artisti interpreti la cui prestazione artistica è fissata nella registrazione;
- la denominazione del produttore fonografico/etichetta della registrazione
- la URL dell'eventuale sito web dal quale è stato effettuato il download.
- Il codice ISWC dell'opera musicale; (facoltativo).

I suddetti dati devono essere comunicati tempestivamente e comunque prima dell'uso pubblico della copia lavoro.

9.2 Successivamente alla prima dichiarazione, il licenziatario comunicherà alla S.I.A.E. ogni nuova copia lavoro effettuata, corredata di tutte le informazioni prescritte al comma precedente. Tale comunicazione dovrà essere effettuata tempestivamente e comunque prima dell'uso pubblico della nuova copia lavoro.

ARTICOLO 10 - COMPENSO PER DIRITTI D'AUTORE

10.1 Il compenso annuo dovuto dal licenziatario è forfettariamente determinato in relazione alle quantità di copie lavoro e per gli importi – stabiliti per fasce - di seguito indicati:

- FASCIA A : fino a	2.000 copie lavoro =	€ 200,00 + I.V.A. 21%
- FASCIA B: da	2.001 e fino a 5.000 copie lavoro =	€ 400,00 + I.V.A. 21%
- FASCIA C: oltre	5.000 copie lavoro =	€ 600,00 + I.V.A. 21%

Ai compensi sopra riportati, al netto dell'IVA, è applicata una riduzione del 15% per gli iscritti alle Associazioni dei Disc Jockey firmatarie dell'Accordo citato in premessa o ad esso aderenti, che siano in grado di documentare tale loro qualità.

10.2 Qualora, in corso d'anno ed in esito alle dichiarazioni di cui al comma 2 dell'art. 9, la quantità di copie lavoro dichiarate dal titolare superi il limite massimo della fascia per la quale è stato corrisposto il compenso iniziale, la presente licenza non produrrà effetto limitatamente alle copie lavoro eccedenti la fascia fino al momento in cui non verrà corrisposto il compenso dovuto.

10.3 Fermo restando l'obbligo di corresponsione del compenso annuale, come sopra disciplinato, il licenziatario ha facoltà, all'atto del rinnovo annuale della licenza, di effettuare una nuova dichiarazione ai sensi dell' art. 9.1 o, alternativamente, di confermare le dichiarazioni già effettuate per la precedente annualità.

10.4 I compensi disciplinati ai commi 1 e 2, saranno corrisposti dal titolare della licenza alla S.I.A.E. a mezzo MAV ovvero mediante pagamento presso gli sportelli degli Uffici territoriali della SIAE, nei termini e con le modalità sopra descritti.

ARTICOLO 11 – PERFEZIONAMENTO DELLA LICENZA E ATTESTATO DI LICENZA

11.1 La presente licenza si intende perfezionata all'atto della corresponsione del compenso di cui all'art. 10 e dispiega i suoi effetti in relazione alle sole copie lavoro comunicate alla SIAE dal titolare nei termini e con le modalità di cui all'articolo 9 e nei limiti di cui all'articolo 3.2.

11.2 La S.I.A.E. in esito al perfezionamento della licenza e alla dichiarazione delle copie lavoro effettuata in base all'articolo 9.1 - nonché in esito ad ogni successivo aggiornamento delle dichiarazioni effettuato ai sensi dell'art. 9 punto 2 - rilascerà on line al titolare un attestato in cui verranno riprodotti gli elementi essenziali della presente licenza ed i dati relativi alle copie lavoro dichiarate che ne costituiscono oggetto ai sensi dell'art. 3.2.

ARTICOLO 12 - ALTRI OBBLIGHI DEL TITOLARE DELLA LICENZA

12.1 Il titolare si obbliga ad esibire l'attestato di licenza che sarà rilasciato ai sensi dell' art. 11.2 a semplice richiesta delle Forze dell'Ordine e del personale ispettivo della S.I.A.E.

12.2 Il titolare si obbliga altresì a mettere a disposizione dei medesimi soggetti indicati al comma 1, per ogni controllo, ispezione o accertamento, ogni documentazione e/o ogni materiale idonei ad attestare la lecita acquisizione delle registrazioni riversate su supporti e/o memorie residenti ai sensi della presente licenza.

12.3 Il titolare della licenza si obbliga ad effettuare riversamenti in copie-lavoro di una stessa registrazione originale nel numero massimo congruo in base agli usi del settore professionale di riferimento nonché a detenere nei locali ove hanno luogo gli eventi di spettacolo e i trattenimenti di ballo, nonché negli ambienti, percorsi e spazi connessi e strumentali allo svolgimento degli stessi, soltanto le quantità di supporti e/o memorie e di riproduzioni ivi contenute congrue e necessarie allo svolgimento degli eventi medesimi, in base agli usi del settore professionale di riferimento.

ARTICOLO 13 – DIVIETO DI SUB LICENZA

13.1 La presente licenza ha carattere strettamente personale, in quanto finalizzata esclusivamente a consentire l'attività professionale del titolare; l'esercizio dei diritti concessi non può in alcun modo essere trasferito a terzi.

ARTICOLO 14 - CONTROLLI DELLA S.I.A.E.

14.1 Fermo restando quanto previsto dall'art. 182 bis LdA, il titolare della licenza riconosce alla S.I.A.E. la facoltà di effettuare tutti i controlli necessari per la verifica del puntuale adempimento delle obbligazioni scaturenti dalla presente licenza a carico del medesimo titolare. A tale scopo, il titolare della licenza consentirà agli incaricati della S.I.A.E. ogni genere di controllo nei limiti della verifica della corretta applicazione della presente licenza. Il titolare consentirà altresì alla S.I.A.E. l'accesso ai propri archivi elettronici, laddove le modalità di trasferimento, aggiornamento e conservazione delle copie lavoro sul data base del titolare della licenza lo richiedano.

14.2 L'attività di controllo sarà effettuata dalla S.I.A.E. nel rispetto delle previsioni del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali". La S.I.A.E. ha in ogni caso l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui viene in possesso in ragione dei controlli di cui sopra, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione al di fuori di quanto stabilito nella presente licenza. In ogni caso non potranno essere in alcun modo divulgati o essere trattati a qualsiasi titolo i dati e le informazioni relativi all'attività del titolare della licenza di cui gli incaricati della S.I.A.E. entrino in possesso in ragione dei loro compiti di controllo o che siano comunque comunicati al licenziatario in esecuzione della presente licenza.

ARTICOLO 15 – RISOLUZIONE DELLA LICENZA

15.1. In caso di violazione da parte del titolare della licenza degli obblighi di cui agli articoli 3 (Oggetto della licenza), 5 (Diritti concessi e limitazioni), 6 (Diritto morale), 9 (Dichiarazione delle copie lavoro), 10 (Compenso per diritti d'autore), 11 (Perfezionamento della licenza e attestato di licenza), 12 (Altri obblighi del titolare della licenza), 13 (Divieto di sublicenza), e 14 (Controlli della SIAE), la S.I.A.E. ha la facoltà di risolvere il contratto di Licenza, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, previa notifica delle contestazioni, da effettuare a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fatta salva l'esperibilità di ogni azione civile e penale a tutela degli aventi diritto.

15.2 E' altresì facoltà della S.I.A.E. risolvere il contratto di Licenza nel caso in cui i dati e le informazioni dichiarate dal titolare della licenza nel presente contratto e nei suoi allegati non siano conformi al vero, fatti salvi tutti gli effetti civili e penali.

ARTICOLO 16– VALIDITA' DELLA LICENZA (DURATA E TERRITORI)

16.1 La presente licenza ha validità annuale a decorrere dalla data del suo perfezionamento ai sensi dell'art. 11.1 e non è suscettibile di rinnovo tacito.

16.2 La presente licenza ha validità nel territorio della Repubblica Italiana, nel territorio dello Stato della Città del Vaticano e nel territorio della Repubblica di San Marino.

16.3 Alla scadenza della presente licenza o nel caso di risoluzione di cui al precedente articolo 15 il licenziatario si obbliga a non utilizzare in pubblico né cedere ad alcun titolo le copie-lavoro effettuate ai sensi della presente licenza.

ARTICOLO 17 - DIRITTI DI SEGRETERIA

17.1 A fronte delle spese relative alla gestione della presente licenza sono dovuti alla SIAE diritti di segreteria nella misura annua di € 10,00 + IVA, che saranno corrisposti dal titolare della licenza a mezzo MAV sul conto corrente della SIAE o per il tramite degli sportelli degli Uffici territoriali della SIAE, contestualmente al versamento del compenso di cui all' art. 10.1.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE E TENTATIVO DI CONCILIAZIONE

18.1 La presente licenza è soggetta alla legge italiana. Per le controversie relative alla sua interpretazione e/o esecuzione è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

18.2 E' comunque esperibile un preventivo tentativo di conciliazione avanti il Comitato appositamente costituito presso la SIAE, composto da quattro rappresentanti della Società e da un rappresentate per ciascuna delle Associazioni di Categoria dei DJ s firmatarie dell'accordo di cui in Premessa.

Per gli aderenti alle predette Associazioni di Categoria il tentativo di conciliazione è obbligatorio.

Letto, accettato e sottoscritto
Redatto in due esemplari

Data.....

IL TITOLARE DELLA LICENZA

LA S.I.A.E.

.....

.....

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., dichiaro di aver letto attentamente e di accettare espressamente le calusole della presente licenza di cui agli artt. 11 (Perfezionamento della licenza e attestato di licenza), 12 (Altri obblighi del titolare della licenza), 13 (Divieto di sub-licenza), 14 (Controlli della S.I.A.E.), 15 (Risoluzione della licenza e sanzioni),18 (Legge applicabile e foro competente).

Il titolare della Licenza

Data

.....

.....

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell'informativa dovuta ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, pubblicata anche sul sito web ufficiale della S.I.A.E. www.siae.it, e fornisce il proprio consenso al trattamento dei dati personali da parte della S.I.A.E.

Il titolare della Licenza

.....